

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Convenuti: H. (C-582/17), R. (C-583/17)

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro:

- non può, in linea di principio, invocare, nell'ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all'articolo 9 di detto regolamento;
- può, in via eccezionale, invocare, nell'ambito di un simile ricorso, il suddetto criterio di competenza, in una situazione coperta dall'articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l'esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza.

(¹) GU C 424 dell'11.12.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited e a.

(Causa C-603/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Convenzione di Lugano II — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21) — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro]

(2019/C 206/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: Peter Bosworth, Colin Hurley

Convenuta: Arcadia Petroleum Limited e altri

Dispositivo

Le disposizioni del titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretate nel senso che un contratto che vincola una società a una persona fisica che esercita le funzioni di dirigente di quest'ultima non crea un vincolo di subordinazione tra le stesse e non può pertanto essere qualificato come «contratto individuale di lavoro», ai sensi di tali disposizioni, qualora, anche se l'azionista o gli azionisti di tale società hanno il potere di porre fine a tale contratto, detta persona sia in grado di stabilire o stabilisca effettivamente i termini del suddetto contratto e disponga di un potere di controllo autonomo sulla gestione corrente degli affari di detta società nonché sull'esercizio delle proprie funzioni.

(¹) GU C 437 del 18.12.2017.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Sąd Najwyższy — Polonia) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

(Causa C-617/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 82 CE — Abuso di posizione dominante — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 3, paragrafo 1 — Applicazione del diritto nazionale della concorrenza — Decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un'ammenda in base al diritto nazionale e un'ammenda in base al diritto dell'Unione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del *ne bis in idem* — Applicabilità]

(2019/C 206/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.